OPT.odpt_to.REGISTRO UFFICIALE.I.0004060.19-09-2023.h.08:42

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA.

Premesso che:

in data 4 maggio 2011 si è costituito presso l'Ordine degli Psicologi della Toscana un Tavolo di confronto con gli Istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti dal MIUR che hanno sede formativa sul territorio toscano;

in data 4 febbraio 2015 è stata rinnovata la volontà di sottoscrivere delle regole condivise al fine di tutelare gli specializzandi, I loro futuri utenti e per evitare criticità che possano esitare in segnalazione di ordine deontologico;

il presente Protocollo fa seguito ai tre già stipulati tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti in data 1 febbraio 2012 ; 04 dicembre 2013, 14 maggio 2018 e 4 settembre 2019, riprendendone e ampliandone i contenuti;

Considerato

Che il presente Protocollo è frutto della collaborazione tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti di Specializzazione in psicoterapia riconosciuti dal MIUR, i quali rappresentano uno dei primi approdi al mondo professionale per un'ampia porzione dei giovani psicologi;

che l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti condividono la necessità di adottare un'ottica di trasparenza e chiarezza nella comunicazione con gli allievi;

che è necessario ribadire i requisiti temporali per l'acquisizione del titolo di specializzazione così come previsti nel Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999), nella Ordinanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 10 dicembre 2004 (G.U. 29/12/ 2004, n. 304) e già richiamati nei precedenti protocolli stipulati;

che nell'ottica della trasparenza della comunicazione, è importante che il contratto stipulato tra l'Istituto e l'allievo contenga esplicite e chiare informazioni in merito ai requisiti di ammissione, al percorso formativo e alle attività consentite all'allievo;

che la condivisione e il rispetto dei principi contenuti nel *Codice Deontologico degli Psicologi Italiani* rappresenta una opportunità di crescita, promozione e tutela della categoria professionale e dell'utenza;

si conviene quanto segue

Gli Istituti firmatari si impegnano:

1. ad ammettere ai corsi quadriennali di specializzazione solo allievi in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Ordine professionale;
2. a derogare a quanto previsto al punto 1, iscrivendo con riserva al primo anno di corso l'allievo non ancora abilitato all'esercizio della professione, a condizione che questo superi successivamente l'esame di Stato entro la prima sessione utile e chieda l'iscrizione all'Ordine di appartenenza nei trenta giorni successivi

alla decorrenza dell'abilitazione come da Regolamento ministeriale;

3. a verificare che gli allievi iscritti con riserva superino l'esame di Abilitazione nella prima sessione utile dall'inizio del corso di specializzazione e provvedano ad iscriversi all'Ordine nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione come da Regolamento ministeriale;
4. a tener conto che lo specializzando che per vari motivi non superi l'esame di Stato nella prima sessione utile successiva alla sua iscrizione con riserva alla scuola, dovrà interrompere la formazione iniziata con riserva e potrà riprendere a frequentare dopo il superamento dell'esame di Stato e relativa iscrizione all'Ordine professionale.
5. a tener presente che per le vigenti leggi dello Stato, un professionista diviene realmente tale solo dopo l'avvenuta iscrizione all'Ordine professionale. Pertanto qualsiasi erogazione di servizi inerenti alla professione prima di tale iscrizione è vietata e passibile di sanzioni penali. Quindi coloro che sono iscritti con riserva ed in possesso solo del diploma di laurea non possono dichiararsi "psicologi", né effettuare alcuna prestazione che rientri nell'esercizio della professione, neanche all'interno di un percorso formativo della scuola di specializzazione.
6. a riportare sul certificato di specializzazione consegnato unitamente al diploma, sia la data di inizio che quella di conclusione del corso, nonché il monte ore totale della formazione;
7. a informare l'allievo circa i requisiti temporali necessari all'acquisizione del diploma e circa le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e a riportarne i contenuti in maniera chiara nel contratto stipulato fra scuola ed allievo;
8. a fornire agli allievi informazioni chiare e trasparenti su:
    a) quali sono le figure coinvolte nella formazione e quali sono le loro mansioni;
    b) obbligatorietà o meno di un percorso di psicoterapia didattica/analisi personale con indicazione, nel programma didattico della Scuola se il percorso sia: obbligatorio/consigliato a tutti gli allievi/ consigliato ad allievi che presentino problematiche di rilevanza clinica;
    c) nel caso in cui sia prevista la psicoterapia didattica/analisi personale, se la stessa rientri o meno nel monte ore didattico e se per la stessa venga indicato un range tariffario;
    d) nel caso in cui sia prevista la psicoterapia didattica/analisi personale, se venga ritenuto valido un percorso in svolgimento o già svolto presso un professionista esterno;
    e) quali figure possono svolgere la psicoterapia didattica/analisi personale [Docente esterno; Docente interno; Supervisore clinico/didatta; Tutor/osservatore; Professionista esterno scelto dall'allievo su una lista fornita dalla scuola (di medesimo orientamento teorico); Professionista esterno scelto dall'allievo su una lista fornita dalla scuola (di orientamento teorico differente); Professionista esterno scelto liberamente dall'allievo; ...].
    f) a comunicare all'allievo i costi complessivi e dettagliati dell'intero percorso formativo per il conseguimento del Diploma di Specializzazione;

9. a informare l'allievo che non è corretto qualificarsi né pubblicizzarsi come "psicoterapeuta in formazione, psicoterapeuta in supervisione" o simili, e che la qualifica professionale di 'psicoterapeuta' viene acquisita solo con il conseguimento del diploma di specializzazione e relativa annotazione;
10. a favorire nell'allievo l'acquisizione guidata delle competenze professionali necessarie per la presa in carico di un caso clinico e la sua progressiva autonomia nell'esecuzione di interventi psicoterapeutici che saranno comunque vincolati e subordinati a: le direttive ricevute dal tutor/supervisore, l'avvenuta iscrizione all'Albo professionale e il conseguimento di un'adeguata e preliminare competenza e preparazione professionale;
11. a favorire nell'allievo la conoscenza dei principi definiti dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani attraverso occasioni formative specifiche;
12. qualora le Scuole promuovano attività o servizi secondo le modalità previste dalle normative vigenti, in cui gli specializzandi seguono processi psicoterapeutici, essi esplicitano all'utenza che la prestazione è resa da un psicologo in formazione e sotto supervisione. In tal caso, il consenso da parte del paziente sarà rilasciato in forma scritta e conterrà puntuali informazioni su chi sia il responsabile della prestazione erogata (il supervisore) e quali le modalità di coinvolgimento dell'allievo;
13. a promuovere le eventuali attività o servizi, in cui gli specializzandi partecipano a processi psicoterapeutici in supervisione, in coerenza con il *Codice Deontologico degli Psicologi Italiani* e con il *Regolamento in materia di pubblicità delle attività oggetto della professione di Psicologo* e quindi senza puntare esplicitamente al prezzo come principale leva competitiva rispetto alla concorrenza e qualificando in maniera opportuna gli operatori.
14. La scuola nell'organizzazione e realizzazione di tutte le proprie attività (didattiche, di promozione, di collaborazione e divulgazione) si impegna a contrastare l'esercizio abusivo della professione come definita dagli art.1 e 3 della Legge 56/89 e a non diffondere né avallare in alcuna forma l'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione, in coerenza con quanto richiamato dall'art.8 e 21 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani.

    (*Articolo 8 - Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56....*

    Articolo 21 - L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave....)

    La scuola si impegna altresì a coinvolgere nelle attività di cui sopra solo figure professionali il cui profilo scientifico ed epistemologico sia chiaramente identificabile e non si ponga in contrasto anche potenziale con la riserva di attività professionale dello psicologo, secondo la L.56/89.

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA.

L'Ordine degli Psicologi della Toscana si impegna:

1. a creare una pagina all'interno del proprio sito istituzionale, in cui siano elencate tutte le scuole di specializzazione riconosciute dal MIUR aderenti al presente protocollo, secondo un format predefinito che consenta una trasparente confrontabilità tra le stesse;
2. a dedicare ogni anno una o più date compatibilmente con la propria programmazione e con specifiche risorse a bilancio, per eventi di riflessione e approfondimento sull'esercizio alla psicoterapia che possano diventare occasione di presentazione delle scuole e della loro offerta formativa, aperti a tutti gli iscritti e col medesimo obiettivo del precedente punto valutando l'opportunità di aprire tali giornate anche agli studenti del corso di laurea in Psicologia.

I precedenti protocolli stipulati tra l'Ordine degli Psicologi della Toscana e gli Istituti sono riassorbiti dal presente

Firenze, 2 luglio 2021

Ordine degli Psicologi della Toscana
La Presidente
Maria Antonietta Gulino

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA.

SPII Scuola di Psicoterapia Integrata Interdisciplinarea

Scuola quadriennale di Psicoterapia psicoanalitica per bambini adolescenti e famiglie, modello Tavistock Centro studi Martha Harris di Firenze

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia del C.S.A.P.R. Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale (sede Toscana del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma)

Scuola psicoterapia Sagara

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt CGV Claudio Naranjo

Istituto Miller

C.S.T.G. Centro Studi Di Terapia Gestalt ed Esperenziale

ZERBETTO RICCARDO
(FIRMATO DIGITALMENTE 30/7/21)

SLOP Scuola Lombarda di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica sede Arezzo

SPC Scuola Psicoterapia Comparata

Scuola Psicoterapia Psicoumanitas

NAPOLI LUCA GIUSEPPE
(FIRMATO DIGITALMENTE 28/7/21)

Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad orientamento costruttivista del CESIPc (Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva) – Firenze

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia centrata sul cliente dell'Istituto dell'Approccio centrato sulla Persona

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Scuola Cognitiva di Firenze"

SASSAROLI SANDRA
(FIRMATO DIGITALMENTE 16/7/2021)

Scuola di Psicoterapia Psicosintetica SIPT di Firenze

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA.

Istituto Di Alta Formazione E Di Psicoterapia Familiare Di Firenze S.R.L.

GIAMPAOLO LOMBARDI
(FIRMATO DIGITALMENTE 21/7/2021)

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto di Psicoterapia Analitica di Firenze (I.P.A.) – Firenze

Scuola di Psicoterapia Familiare e Relazionale dell'Istituto di Terapia Familiare di Siena

Centro Studi di Psicologia e Criminologia Clinica Scuola di specializzazione in Ipnoterapia Cognitiva

Istituto Gestalt Firenze

Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica di Firenze

Centro Terapia Cognitivo Comportamentale CTCC

Scuola di Psicoterapia Erich Fromm – Prato

BATTAGLINI IRENE
(FIRMATO DIGITALMENTE 27/7/2021)

Centro di Terapia Strategica di Arezzo

NARDONE GIORGIO
(FIRMATO DIGITALMENTE 30/7/2021)

Istituto di Psicoterapia Relazionale I.P.R.

LORENZINI ROBERTO
(FIRMATO DIGITALMENTE 26/7/2021)

Scuola di Psicoterapia Integrata di MASSA

BIANDI ANDREA
(FIRMATO DIGITALMENTE 25/7/2021)

Istituto di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IPPI)

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA.

IPSICO Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva

Nelli Gabriele
(Firmato digitalmente 26/7/2021)

Associazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Grosseto (SPC)

MANCINI FRANCESCO
(FIRMATO DIGITALMENTE 13/07/2021)

Ass. Fiorentina Psicoterapia Psicoanalitica

PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA E GLI ISTITUTI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA (abilitati ai sensi del regolamento adottato con DM 11 dicembre 1998, n. 509) CON SEDE FORMATIVA NELLA REGIONE TOSCANA

SCUOLA DI PSICOTERAPIA IUP
(ISTITUTO UMANISTICO PSICOCORPOREO)
Direttore Dr.ssa Silvia Ghiroldi

Presidente Montecucco Federico
firmato digitalmente 19/09/2023